



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria Giambelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **3940/2020** promossa da:

FELICE LO BASSO (C.F. LBSFLC73D01F284E), con il patrocinio dell'Avv. DE MARCO VALERIA e dell'Avv. MASELLIS MAURIZIO (MSLMZS70M17A662Q) VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II16/D MOLFETTA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore Avv. DE MARCO VALERIA

ATTORE/I

nei confronti di

GIOVANNA DE BARTOLO (C.F. DBRGNN74P61F284I), con il patrocinio dell'Avv. PAVANETTO MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE BOLOGNESI 12 47121 FORLI' presso il difensore Avv. PAVANETTO MATTEO

CONVENUTO/I

I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi fogli di pc.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Lo Basso Felice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1044/2020 emesso dal Tribunale di Rimini in data 5.10.2020, con il quale gli veniva intimato di pagare a De Bartolo Giovanna la somma di € 15.000 oltre interessi come da domanda, spese di procedura liquidate in € 800 per compenso ed € 145,50 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come di legge, oltre a successive occorrenze per copie autentiche, notifiche e registrazione, a titolo di mancato pagamento della somma di 15.000 euro derivante dalla scrittura privata datata 28.07.2017 integrante le condizioni contenute nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi riportate nel verbale di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Rimini il 28.07.2017.

A sostegno della propria opposizione, il Lo Basso deduceva l'infondatezza del decreto ingiuntivo in

quanto la scrittura privata, pur nella stessa data, era stata redatta in data e ora antecedenti l'udienza di comparizione dei coniugi e dunque veniva superata dalle condizioni di cui al ricorso; aggiungeva inoltre che le pattuizioni di cui alla scrittura privata si ponevano in netto contrasto e quindi in una posizione di conclamata interferenza con le condizioni di separazione successivamente omologate dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Si costituiva in giudizio De Bartolo Giovanna che, contestando l'avversa pretesa, chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'opponente poiché infondate e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

La causa, espletate le prove orali dedotte ed ammesse, sulle conclusioni formulate dalle parti, veniva decisa a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni.

* * *

L'opposizione appare priva di fondamento e, pertanto, va respinta.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura, infatti, come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che la scrittura privata sottoscritta dalle parti, la cui sottoscrizione non veniva peraltro mai disconosciuta, datata 28.07.2017, riportava la chiara dicitura "premesso che oggi 28.07.2017 i sigg. Giovanna De Bartolo e Felice Lo Basso hanno sottoscritto innanzi al Presidente del Tribunale di Rimini verbale di separazione consensuale; quanto sopra premesso, è intenzione dei suddetti coniugi integrare separatamente il sopra citato verbale con la seguente clausola", e, a seguire, le condizioni sulle quali si fonda il qui opposto decreto ingiuntivo.

In sede di interpello, la sig.a De Bartolo negava che la scrittura privata fosse stata sottoscritta prima dell'udienza di separazione, confermava che negli accordi di separazione di cui al ricorso vi fosse da parte sua la rinuncia al 50% delle quote di proprietà del sig. Lo Basso Felice della Fe Fine Dining S.r.l. senza prendere alcun corrispettivo ma che ciò avveniva perché erano già d'accordo che successivamente avrebbero stipulato un diverso accordo, aggiungendo "credo che la motivazione fosse legata a una questione di imposte".

Dal canto suo, il sig. Lo Basso, in sede di interpello anch'egli, confermava che la firma sulla scrittura privata fosse la sua, aggiungeva tuttavia, quanto alla data, "la data non la ricordo; preciso che dopo l'udienza presidenziale sono subito andato via e dunque non ho firmato nulla dopo l'udienza; presumo quindi di avere sottoscritto l'accordo prima, ma non quel giorno".

Premesso che gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto fra i coniugi, potendosi infatti ipotizzare accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell'atto pubblico, la breve istruttoria svolta e soprattutto l'interpretazione, per nulla complicata, della breve e concisa scrittura privata, conducono a ritenere che quanto statuito nella scrittura privata fosse la effettiva volontà delle parti, a parziale modifica di quanto stabilito nelle condizioni di separazione.

"L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso fra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione" (Cass. 24621/2015; si veda anche Cass. Pen. N. 5236/2020).

La dicitura della scrittura privata è piuttosto chiarificatrice in merito alla tempistica, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente: la stessa esordisce infatti con "premesso che oggi 28.07.2017 i sigg. Giovanna De Bartolo e Felice Lo Basso hanno sottoscritto ecc. ecc.", usando dunque

grammaticalmente un passato prossimo che indica che l'azione indicata è avvenuta in un passato, più o meno recente, che tende ad avere effetti percepiti ancora nel presente da parte di chi scrive.

Continuano poi i coniugi, in sede di scrittura, affermando che “è intenzione dei suddetti coniugi integrare separatamente il sopra citato verbale”, non lasciando dunque alcuno spazio ad altre fuorvianti interpretazioni.

In aggiunta a ciò, si sottolinea la precisione della De Bartolo in sede di interrogatorio, con aggiunta di particolari, a fronte della vaghezza e delle mere presunzioni del Lo Basso.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non sussiste, dunque, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti alla De Bartolo, convenuta opposta, e che la presente opposizione vada pertanto respinta con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa ed assorbita:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1044/2020 opposto, oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo e spese della procedura monitoria;
- condanna Lo Basso Felice al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto opposto, che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA, spese esenti *ex art. 15* ove documentate e rimborso spese generali come per legge.

Rimini, 15 agosto 2024

Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Giambelli